



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Pontenure, lì 12.02.2015

Ai Sigg. Responsabili di Settore

A Tutti i dipendenti

E p.c. Al Sig. Sindaco

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità: Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower).

L'articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), nel testo novellato dalla Legge n.190/2012, prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha elaborato un modello da utilizzare per la segnalazione di situazioni di illecito (fatti di corruzione, illeciti amministrativi, fatti di supposto danno erariale, etc...) di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza nell'Amministrazione.

Al fine di tutelare il segnalante (c.d. "vedetta civica") la normativa in materia di anticorruzione ha previsto specifiche garanzie che di seguito si riportano:

- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla segnalazione;
- nel procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso, a meno che la sua identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della Funzione Pubblica i fatti di discriminazione.

L'interessato può inoltrare allo scrivente la segnalazione con il mezzo ritenuto più idoneo: si consiglia tuttavia, l'invio all'indirizzo di posta elettronica del Segretario generale;

Prego i Responsabili di Settore di dare ampia diffusione alla presente circolare. La stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparenza- altri contenuti corruzione.

Si allega modello della segnalazione predisposta dal Dipartimento Funzione Pubblica.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dott.ssa Rossella Russo

